

BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOSSALTA DI PIAVE E NOVENTA DI PIAVE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA SUL FIUME PIAVE DI PERTINENZA DEI DUE COMUNI

Tra

Manrico Finotto, nato a il, Sindaco del Comune di Fossalta di Piave e suo legale rappresentante, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fossalta di Piave, con sede in Piazza IV Novembre, 5 a Fossalta di Piave, (VE), cap. 30020, CF e p. IVA 00703420273;

e

Claudio Marian, nato a il, Sindaco del Comune di Noventa di Piave e suo legale rappresentante, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Noventa di Piave, con sede in G. Marconi, 1 a Noventa di Piave, (VE), cap. 30020, CF e p. IVA 00624120275

Premesso che:

- con gli artt. 86, comma 1, e 105, comma 2 – lett. l), del DLgs 112/1998, lo Stato ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative, tra l'altro, alla gestione dei beni del demanio idrico, comprendenti il rilascio delle concessioni sul demanio della navigazione interna;
- la Regione Veneto, con LR 11/2001, art. 100 bis (art. aggiunto dalla LR 46/2017), ha disposto che:
“1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a:
 - o *rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all'abusivismo;*
 - o *manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;*
 - o *riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali.*
 - o ***2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.***
 - o ***3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.”***
- per dare attuazione al citato art. 100 bis della LR n 11/2001, la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 251 del 06.03.2018, contenente, in particolare, le Linee guida per la gestione del demanio della navigazione interna in attuazione della delega ai Comuni disposta con la LR n 46/2017 (che ha introdotto l'art. 100 bis della LR 11/2001)
- è interesse dei due Comuni firmatari di addivenire ad una gestione comune e condivisa del demanio della navigazione interna sul fiume Piave di pertinenza dei due Comuni medesimi, in particolare per la presenza di una concessione relativa al collegamento (ponte di barche privato) tra le due sponde del fiume e i due tratti della SP 48

Ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il Comune di Fossalta di Piave, in qualità di Comune capofila, predisporrà d'ufficio o conferendo gli incarichi professionali necessari, un Piano di gestione unitario dei demani della navigazione interna (art. 7 delle linee guida – all. A alla DGRV 251/2018) eventualmente concertandolo con gli enti sovraordinati, e il Regolamento per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra oggetto di concessione demaniale

(art. 9 delle linee guida – all. A alla DGRV 251/2018), per entrambi i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave. Il tecnico incaricato si confronterà ai fini della stesura del piano, con i Sindaci (o loro delegati) e con i Responsabili degli Uffici dei due comuni, all'uopo designati.

- 2) Anche in pendenza dell'approvazione del piano e del regolamento, secondo quanto previsto dalla Regione in materia di regime transitorio, il Comune di Fossalta di Piave, in qualità di Comune capofila, in caso di presentazione di istanze, predisporrà quanto necessario per procedere all'assegnazione della concessione relativa al collegamento, tramite ponte, dei due tratti della strada provinciale SP 48.
- 3) I principi cui il comune di Fossalta si atterrà nella predisposizione degli atti di cui ai punti che precedono (pp. 1 e 2) saranno i seguenti:
 - recepimento nel Piano di gestione delle concessioni già rilasciate;
 - riconoscimento della priorità e della pubblica utilità del collegamento mediante ponte, apribile per consentire la navigazione, dei due tronconi della SP 48;
 - assegnazione della concessione relativa alla collocazione del predetto ponte sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) efficienza e operatività del collegamento e della gestione (le eventuali porzioni di terreno di proprietà privata, interposte tra la pubblica via e l'attracco del ponte, come pure le aree di pertinenza e quelle necessarie per le manovre, dovranno essere acquisite in proprietà pubblica o essere nella disponibilità del concessionario);
 - b) caratteristiche tecniche della struttura;
 - c) maggiorazione rispetto al canone minimo di cui alla vigente normativa regionale applicabile in materia (il bando/avviso di gara potrà richiedere ai concorrenti un'offerta migliorativa rispetto ad una maggiorazione minima posta a base di gara);
 - d) agevolazioni tariffarie e interventi compensativi, a favore dei due comuni e dei rispettivi cittadini e imprese, a mitigazione dei disagi derivanti dal traffico sovracomunale. Modalità di modifica/aggiornamento dei canoni e dei pedaggi;
 - e) la durata della concessione relativa al ponte, analogamente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge n. 400/1993 così come modificato dalla legge n. 296/2006, non potrà essere inferiore a 6 anni né superiore a 20 anni;
 - e) fermi restando i limiti temporali sopra stabiliti, la durata della concessione potrà essere commisurata e finalizzata anche a consentire che, alla scadenza, sia il ponte, sia i relativi attracchi, sia le aree di pertinenza, sia quelle interposte tra il ponte stesso e il sedime della pubblica via, passino in mano pubblica. In modo che i terreni pertinenziali vadano ad appartenere a ciascun Comune nel cui territorio ricadono e che il manufatto del ponte divenga di proprietà indivisa e a pari percentuale dei due Comuni, con facoltà per gli stessi di trasferirne la proprietà ad altro ente Pubblico o di utilizzarlo, per effettuare direttamente o tramite appalto/concessione a terzi, il servizio di gestione e di riscossione del pedaggio per il transito sul ponte medesimo;
 - g) canoni e sovracanonici saranno ripartiti in parti uguali tra i due Comuni convenzionati, al pari dei relativi oneri;
 - h) saranno a carico del concessionario oneri di manutenzione e pulizia dello spazio acqueo, delle sponde e delle aree di pertinenza e di manovra del ponte, come pure della viabilità di collegamento;

- 4) le spese relative alla predisposizione dei documenti ed elaborati di cui ai punti 1 e 2 che precedono saranno divise tra i due Comuni in parti uguali. Il Comune di Noventa di Piave verserà al Comune di Fossalta le quote di propria competenza entro 60 gg. da richiesta scritta del Comune Capofila;
- 5) salvo quanto specificatamente previsto riguardo la concessione del ponte, restano ferme e distinte le rispettive competenze territoriali dei due comuni, relativamente al rilascio e gestione delle concessioni, alla vigilanza e al contrasto all'abusivismo, alla manutenzione della via d'acqua ai fini della navigabilità, alla rimozione dei natanti abbandonati o sommersi, alla riscossione e gestione dei canoni demaniali, degli oneri istruttori e dei depositi cauzionali;
- 6) il Piano di Gestione e il Regolamento unitari saranno oggetto di approvazione da parte dei Consigli di entrambi i Comuni convenzionati. In tale occasione si definiranno altresì le modalità operative di riparto delle entrate derivanti dalla nuova concessione e di pagamento dei relativi oneri;
- 7) le parti si impegnano a far predisporre e ad approvare gli atti di cui al punto 6 entro i termini stabiliti dalla normativa regionale.

li

Il sindaco di Fossalta di Piave

Il sindaco di Noventa di Piave